

DECISIONI IN CONTRASTO

di Paola Corvi

LA PARTE CIVILE È LEGITTIMATA AD IMPUGNARE LA SENTENZA DI IMPROCEDIBILITÀ PER ESTINZIONE EMESA IN PRIMO GRADO?

In tema di impugnazioni, la giurisprudenza di legittimità ha affrontato in più pronunce e risolto in modo divergente la questione relativa alla sussistenza dell'interesse della parte civile a proporre l'impugnazione della sentenza di proscioglimento dichiarativa della estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Secondo un primo orientamento, deve ritenersi ammissibile l'impugnazione della parte civile nei confronti della sentenza con cui in primo grado è stata dichiarata la prescrizione del reato. È indubbio infatti che la parte civile abbia interesse ad impugnare la sentenza di primo grado dalla quale si ritiene danneggiata, non rilevando che la stessa possa agire in sede civile senza essere pregiudicata dalla decisione in sede penale, in quanto la legge le ha concesso di far valere le sue ragioni, a suo insindacabile giudizio, in sede civile o in sede penale, senza che la via da seguire sia indicata dal giudice. Quanto alla legittimazione, la lettera dell'art. 576 c.p.p. – che riconosce alla parte civile la facoltà ad impugnare, senza limite alcuno, “la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio”, tra cui si annovera anche la sentenza dichiarativa di estinzione del reato – conferma la facoltà insindacabile della parte civile di proporre impugnazione avverso la sentenza di prescrizione dichiarata dal primo giudice. Conseguentemente, all'esito del giudizio, il giudice, qualora reputi corretta la decisione impugnata, potrà respingere l'appello; diversamente si viene a configurare un effetto “retroattivo” dell'impugnazione nel senso che il giudice dell'appello dovrà rapportarsi al momento in cui il primo giudice ha deciso e quindi deliberare come se fosse il giudice di primo grado: conseguentemente se riconosce l'erroneità della statuizione di primo grado dovrà deliberare *ex novo*, sia pure ai soli effetti civili, sulla responsabilità dell'imputato, pronunciandosi sulla domanda proposta dalla parte civile, ove la ritenga fondata, anche se, successivamente alla sentenza di primo grado, sia effettivamente maturata la prescrizione. Seguendo una diversa interpretazione, l'errore sull'applicazione della prescrizione commesso dal giudice di primo grado, ed eventualmente reiterato dal giudice di secondo grado, priverebbe la parte civile di una pronuncia sul merito delle sue pretese risarcitorie, che avrebbe avuto diritto di ottenere in assenza di errori (Cass., sez. II, 9 marzo 2012, n. 9263; Cass., sez. II, 27 settembre 2013, n. 40069).

Su questa linea, si colloca la posizione, più sfumata, di altra giurisprudenza che ha riconosciuto l'interesse della parte civile a proporre appello avverso la sentenza con la quale il primo giudice, a seguito di un accertamento di merito potenzialmente pregiudizievole delle ragioni della parte civile, ha dichiarato la prescrizione del reato (Cass., sez. VI, 15 maggio 2018, n. 21533).

Secondo un opposto indirizzo, invece, la parte civile difetta dell'interesse ad impugnare la sentenza dichiarativa della prescrizione, trattandosi di deliberazione che, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., non pregiudica l'esercizio dell'azione civile nella sede propria: l'impugnazione per essere ammissibile deve tendere ad eliminare la lesione di un diritto o di un interesse giuridico dell'impugnante, situazione non configurabile nel caso di specie, essendo esclusa l'efficacia *extra* penale delle sentenze che dichiarano l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione (Cass., sez. IV, 29 gennaio 2016, n. 3789; Cass., sez. VI, 7 maggio 2013, n. 19540; Cass., sez. IV, 9 settembre 2011, n. 33452). Peraltro questo indirizzo giurisprudenziale sottolinea i limiti posti alla cognizione dell'azione civile nel processo penale, per cui il giudice penale, a norma dell'art. 538 c.p.p. può pronunciarsi sulle pretese risarcitorie della parte civile solo quando contestualmente accerti la responsabilità penale dell'imputato e solo eccezionalmente, a norma dell'art. 578 c.p.p., il giudice, nel dichiarare estinto il reato per amnistia o prescrizione, decide sull'impugnazione ai soli effetti civili, quando nei confronti dell'imputato vi sia stata una pronuncia di condanna alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato. Quando, invece, una sentenza, priva di ogni accertamento del fatto storico del reato, si limiti a statuire su un aspetto processuale, e quindi non abbia efficacia vincolante nei processi civili, non è idonea a causare un concreto pregiudizio alla parte civile. Né pregiudizio alla parte civile può derivare dal decorso della prescrizione civilistica, in quanto il decorso di tale prescrizione, così come regolata dall'art. 2947 c.c., può essere interrotto, oltre che stragiudizial-

mente *ex art.* 2943, comma 4, c.c., anche mediante la costituzione di parte civile: tale atto infatti produce un effetto interruttivo per tutta la durata del processo penale, riprendendo il termine di prescrizione a decorrere dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il giudizio penale (Cass., sez. VI, 28 aprile 2014, n. 17799). La tesi avanzata in queste pronunce trova avallo nella giurisprudenza delle Sezioni Unite che, sia pure in riferimento ad una fattispecie in tema di improcedibilità per mancanza di querela, ha ritenuto inammissibile per carenza di interesse l'impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell'azione civilistica (Cass., sez. un., 17 settembre 2012, n. 35599).

Tuttavia le indicazioni contenute in questa come in altre sentenze delle Sezioni Unite non paiono risolutive, in considerazione del fatto che tali arresti si riferiscono a fattispecie sensibilmente differenti da quella in esame, che da un lato implica delicati collegamenti con la prescrizione civilistica e dall'altro contempla una parte civile privata, in ipotesi erroneamente e comunque incolpevolmente, della pronuncia richiesta sulle statuizioni civili. Si spiega così la decisione contenuta nella sentenza in commento di rimettere la questione alle Sezioni Unite per stabilire se sia ammissibile il ricorso della parte civile avverso la sentenza che, su impugnazione di detta parte, abbia confermato la pronuncia di primo grado con cui, senza entrare nel merito, si sia dichiarata la estinzione del reato per prescrizione.

LA CONTESTAZIONE DELL'ILLECITO AMMINISTRATIVO QUALE ATTO INTERRUPTIVO DELLA PRESCRIZIONE DELLE RELATIVE SANZIONI

(Cass., sez. II, 24 settembre 2018, n. 41012)

L'art. 22 d.lgs. 231 del 2001 regola la prescrizione dell'illecito amministrativo, stabilendo che le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla consumazione del reato presupposto. Il decorso della prescrizione può essere interrotto dalla richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive o dalla contestazione dell'illecito ad opera del pubblico ministero a norma dell'art. 59 d.lgs. n. 231 del 2001: peraltro a norma dell'ultimo comma dell'art. 22 d.lgs. n. 231 del 2001, dopo la contestazione dell'illecito la prescrizione non corre fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza. È quindi di fondamentale importanza stabilire se per interrompere il corso della prescrizione sia sufficiente che l'atto di contestazione sia emesso dall'organo dell'accusa o sia necessario che tale atto sia anche notificato all'ente.

La giurisprudenza sul punto è divisa.

Secondo un primo orientamento, la richiesta di rinvio a giudizio della persona giuridica interrompe il corso della prescrizione, solo se, oltre che emessa, sia stata anche notificata entro cinque anni dalla consumazione del reato presupposto (Cass., sez. VI, 30 aprile 2015, n. 18257): tale lettura si fonda sull'interpretazione letterale dell'art. 11, comma 1, lett. r), l. n. 300 del 2000, che per la regolamentazione della interruzione della prescrizione richiama le norme del codice civile.

Secondo un diverso prevalente orientamento, cui aderisce la sentenza in commento, la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell'ente, quale atto di contestazione dell'illecito, interrompe, per il solo fatto della sua emissione, la prescrizione e ne sospende il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, (Cass., sez. II, 24 settembre 2018, n. 41012; v. anche Cass., sez. V, 21 dicembre 2015, n. 50102; Cass., sez. II, 20 marzo 2012, n. 10822). L'art. 59 d.lgs. n. 231 del 2001, infatti, rinvia all'art. 405 c.p.p. che individua, come atto di contestazione dell'illecito, la richiesta di rinvio a giudizio, vale a dire un atto la cui efficacia prescinde dalla notifica alle parti, non prevista dalla legge. Secondo questo orientamento il richiamo alle norme del codice civile contenuto nella legge delega non consente di trasformare la richiesta di rinvio a giudizio in un atto recettizio, in assenza di indicazioni in tal senso, né è possibile interpretare la norma facendo discendere l'effetto interruttivo dalla notifica dall'avviso di udienza, vale a dire da un atto a cui la legge non riconosce tale effetto (Cass., sez. II, 24 settembre 2018, n. 41012).